



CITTÀ di GRUGLIASCO

Città Metropolitana di Torino
Sportello Unico alle Attività Produttive

ALLEGATO 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SUAP N. 9/20

Grugliasco, 28/01/2022

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda di variazione di titolarità prot. n. 74014 del 25/11/2021 dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/20 del 02/09/2020 rilasciata alla BENASSI Srl, presentata dalla ditta RELIFE RECYCLING Srl CF 00677420044;

Dato atto che la stessa è stata inviata alla Città Metropolitana di Torino in data 29/11/2021 prot. 74963, in quanto Ente titolare dell'endoprocedimento;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 80 del 14/01/2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene preso atto della variazione della titolarità dello stabilimento sito in Grugliasco, Via Annibale Sibona n. 34;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 e smi;

Visto il Regolamento regionale n. 5/R approvato con D.P.G.R. del 6/7/2015;

Vista la D.C.C. 15 del 29/03/2011 ad oggetto: "Istituzione del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ed approvazione del relativo Regolamento di organizzazione."

Visti gli artt. 107 del D.lgs. del 18/08/00 n. 267, 46 dello Statuto Comunale e 58 del Regolamento della Dirigenza;

PRENDE ATTO

dell'avvenuta variazione della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 9/20 del 02/09/2020 dalla Ditta BENASSI Srl, alla ditta RELIFE RECYCLING Srl CF 00677420044, per lo stabilimento sito in Grugliasco Via Annibale Sibona n. 34.

Si da atto che rimangono invariate le prescrizioni di cui all'AUA 9/20 (e suoi allegati) e la sua validità fino al 01/09/2035.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata **ALMENO 6 MESI** prima della scadenza, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

AB/ab

IL RESPONSABILE UNICO DEL SUAP

Arch. Vincenzo DI LALLA
Firmato digitalmente
(D.lgs 82/05 e s.m.i.)

ATTO N. DD 80

DEL 14/01/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Variazione di titolarità
Da: Società: BENASSI SRL
Sede legale: VIA CARMAGNOLA, 10 – 12050 GUARENE CN
Sede operativa: VIA A. SIBONA, 34 – 10095 GRUGLIASCO TO
Partita Iva: 00677420044
Posizione: 021103
A: RELIFE RECYCLING SRL
Sede legale Via Gramsci 2 16010 Sant'Olcese (Ge)
sede operativa e pos. invariate
P. Iva 03083200109

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio risorse idriche della Città Metropolitana di Torino n. **3250** del 24/08/2020 per l'Impresa **BENASSI SRL** è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale della durata di anni 15, per lo stabilimento sito in Via **Annibale Sibona, 34** –Grugliasco TO

La suddetta autorizzazione sostituisce, ai sensi dell' art. 2 comma 1 lett. a del D.P.R. 59/2013, il seguente titolo:

- la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi in **acque superficiali** di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parteterza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

-con nota del 02/09/2020 il Suap di Grugliasco ha trasmesso la suddetta Autorizzazione Unica Ambientale ;

- con Posta Elettronica Certificata del **SUAP di GRUGLIASCO**, pervenuta il 29/11/2021, ns. prot. 134102, è stata inoltrata l'istanza, a seguito di atto di fusione mediante incorporazione, dell'impresa **RELIFE RECYCLING SRL**, di variazione di **titolarità**, della suddetta autorizzazione da **BENASSI SRL** a **RELIFE RECYCLING SRL**;

- che i locali sede dell'azienda sono stati trasferiti dal locatore iniziale al nuovo conduttore Benassi srl, da visura all'agenzia delle entrate allegata, ora incorporato nella **RELIFE RECYCLING SRL** e che ai sensi dell'art 2558 c.c. se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale

- con richiesta del 29/11/2021 (prot. nr. _0084672) veniva inviata alla Prefettura di Torino, al fine di verificare i requisiti soggettivi necessari al subentro dell'attività, la richiesta di comunicazione Antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 riferita alla **RELIFE RECYCLING SRL**;

-con richiesta ns pec prot 134773 del 30/11/2021 veniva effettuata **richiesta di certificato del Casellario Giudiziale** per i legali rappresentanti della ditta richiedente voltura; pervenuti n. 579/2022/ r e 555/2022/r del 5 gennaio 2022 con esito non preclusivo per la attuale voltura;

- la documentazione pervenuta, unitamente all'istanza suddetta, è comprensiva delle autocertificazioni antimafia ai sensi dell'**art. 85 del D. Lgs. 159 del 6/9/2011**;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della variazione di **titolarità**, constatando che rimane invariata la sede operativa di **VIA A. SIBONA, 34/36 – GRUGLIASCO TO** e che l'Impresa dichiara che nulla è variato circa l'attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata;

Vista la D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. con le quali vengono fissati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, da cui si evince che per il procedimento in oggetto, relativo alla variazione di **titolarità** di Autorizzazione ambientale, detto termine è fissato in 60 giorni, fatta salva l'interruzione prevista dall'art. 2, comma 7 L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - parte III recante norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati .

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- l'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56,
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1) di prendere atto dell'intervenuta variazione di **titolarità**, modificando l'autorizzazione citata in premessa nel seguente modo:

Da: Società: BENASSI SRL

Sede legale: VIA CARMAGNOLA, 10 – 12050 GUARENE CN

Sede operativa: VIA A. SIBONA, 34 – 10095 GRUGLIASCO TO

Partita Iva: 00677420044

Posizione: 021103

A: RELIFE RECYCLING SRL

Sede legale Via Gramsci 2 16010 Sant'Olcese (Ge)

sede operativa e pos. invariate

P. Iva 03083200109

fatto salvo tutto quanto altro previsto nella stessa autorizzazione.

2) nell'ipotesi di mancanza di uno o più requisiti previsti per legge il presente atto sarà revocato, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i..

3) di comunicare il provvedimento al SUAP del Comune di Grugliasco, che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune).

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

JM/IC

Torino, 14/01/2022

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Claudio Coffano



CITTÀ di GRUGLIASCO

Città Metropolitana di Torino

Sportello Unico alle Attività Produttive

Piazza G. Matteotti n. 40, 10095 - Grugliasco (TO)

Tel. 011/40.13.950-951-952-953

PEC: suap.gru@legalmail.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE SUAP N. 9/20

Grugliasco, 02/09/2020

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la domanda presentata in data 27/03/2020 prott. 14148 (e successivi) , dal Sig. FARFARIELLO Andrea, nato a Torino il 14/01/1974, in qualità di Legale Rappresentante della ditta BENASSI S.r.l. - C.F.:00677420044 - tesa ad ottenere il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività sita in Grugliasco, Via Annibale Sibona n. 34.

Dato atto che:

- la stessa è stata inviata alla Città Metropolitana di Torino in data 30/03/2020 prot. 14372, in quanto Ente titolare dell'endoprocedimento;
- in data 16/04/2020 prot. 16481 è pervenuta dalla Città Metropolitana di Torino comunicazione di avvio dell'endoprocedimento;
- in data 26/06/2020 (prot. 28146 del 29/06/2020) e 03/08/2020 (prot. 35002) sono pervenute integrazioni da parte della BENASSI S.r.l., entrambe inviate contemporaneamente anche alla Città Metropolitana di Torino;

Vista la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 3250 del 24/08/2020 (pervenuta in data 27/08/2020 prot. 38535), con la quale viene stabilito di adottare Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito in Grugliasco, Via Annibale Sibona n. 34;

Visti:

- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 e smi;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28/01/2014 n. 1/AMB;
- il Regolamento Regionale n. 5/R approvato con D.P.G.R. del 6/7/2015;
- la D.C.C. 15 del 29/03/2011 ad oggetto: "Istituzione del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) ed approvazione del relativo Regolamento di organizzazione."

Visti gli artt. 107 del D.lgs. del 18/08/00 n. 267, 46 dello Statuto Comunale e 58 del Regolamento della Dirigenza;

RILASCIA

alla ditta **BENASSI S.r.l.** - C.F.:00677420044, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per lo stabilimento sito in Grugliasco, Via Annibale Sibona n. 34, che sostituisce il seguente titolo:

- iscrizione al Registro ex articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con le prescrizioni di cui all' **Allegato 1** - Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 3250 del 24/08/2020, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Validità della presente: 01/09/2035.

La domanda di rinnovo dovrà essere presentata **ALMENO 6 MESI** prima della scadenza, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

VDL/AB/ip

IL RESPONSABILE UNICO DEL S.U.A.P.

Arch. Vincenzo DI LALLA

Firmato digitalmente

(D.lgs. 82/05 e s.m.i.)

Marca da Bollo
Identificativo: 01191263020369
Ai sensi della Circolare Interministeriale
Del 28/09/11
ALLEGARE
Dichiarazione per marca da bollo
virtuale
prot. n. 38879/20



ATTO N. DD 3250

DEL 24/08/2020

Rep. di struttura DD-TA1 N. 177

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Società: BENASSI SRL
Sede legale: VIA CARMAGNOLA, 10 – GUARENE CN
Sede operativa: VIA A. SIBONA, 34 – CARMAGNOLA TO
Partita Iva: 00677420044
Posizione: 021103

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

la Società in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R4 di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle tipologie p.to 1.1-2.1-3.1-3.2-3.3-5.7-5.8-5.9-6.1-6.2-6.5-6.11-7.1-8.4-8.9-9.1-9.2-10.1 e 10.2 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione n. 53/2016 al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06, in scadenza il 31/08/2021;

in data 27/03/2020, presentava al SUAP di Grugliasco, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento di Via Annibale Sibona, 34 - Grugliasco - riferimento pratica SUAP 14148-14149-14154-14156 del 27/03/2020 - prot. 0014372 del 30/03/2020;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 30/03/2020, prot. n. 24839/RA4/SA, successivamente perfezionata con nota prot. CMTo n.



26795/RA4/SA del 9/04/2020;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 27703/TA1/SA/PC del 15/04/2020, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

la Città Metropolitana con nota prot. 29640/TA1/SA/PC del 24/04/2020, tramite il SUAP, richiedeva integrazioni sullo stato di fatto dell'interno dello stabilimento con indicazione della rete di scarico delle acque bianche e delle acque nere, come da richiesta dal Comune di Grugliasco nota prot. n. 5394/20 del 04/02/2020;

ulteriori integrazioni sono state richieste con nota CMTo prot. n. 31620 del 05/05/2020, tramite il SUAP, circa la gestione degli Eow secondo le disposizioni contenute nelle Linee Guida SNPA n. 23/2020 *per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i.* approvate con Delibera di Consiglio n. 67 del 06/02/2020 dal Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);

in data 15/05/2020 nota prot. Cmto 33976/RA4/SA pervenivano dal Comune di Grugliasco Servizio Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio nota prot. n. 20611 del 15/05/2020 con cui informavano di avere inoltrato alla Benassi srl ulteriore richiesta precisazioni e contestualmente dal Servizio Fognature e Bealere della Città di Grugliasco, il parere circa l'allaccio alla fognatura, di cui alla nota prot. 17810/2020 del 24/4/2020;

con nota CMTo prot. 38885 del 8/06/2020, tramite il SUAP, si richiedeva riscontro alle suddette note del Comune di Grugliasco;

in data 26/06/2020 prot. CMTo n. 43942 pervenivano le integrazione a riscontro alle precedenti note prot. n. 29640 del 24/04/2020, n. 32620 del 05/05/2020 e n. 38885 dell'8/06/2020;

in data 02/07/2020 prot CMTo n. 45099 pervenivano ulteriori chiarimenti sulla potenzialità dell'impianto;

in data 17/07/2020 prot. CMTo n. 49400 il Comune di Grugliasco con nota prot. n. 31839/2020 del 16/07/2020 trasmetteva parere di competenza;

in data 04/08/2020 prot CMTo n. 54015 pervenivano i chiarimenti richiesti sulla movimentazione della tipologia di cui al p.to 3.3 del D.M. 5/2/98 e smi., in cui viene dato conto della coerenza del dato di movimentazione riferito a quello di stoccaggio.

Considerato che:

le "Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006" forniscono altresì indicazioni gestionali generali circa le procedure volte alla cessazione della qualifica di rifiuto,

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;



i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituito nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

1. iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/20016 e s.m.i.;
2. autorizzazione agli scarichi in **acque superficiali** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ritenuto:

di richiamare i criteri contenuti nelle citate linee guida, anche ai fini di standardizzare le procedure nel caso di produzione di EOW.

Acquisito:

- il parere del soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 30374/TA2/MC del 29/02/2020, contenente le prescrizioni relative allo scarico di acque reflue domestiche recapitanti in acque superficiali proveniente dall'insediamento in oggetto;
- il parere del Comune di Grugliasco prot. n. 31839/20 del 16/07/2020 prot. CMTo n. 49400 del 17/06/2020 in cui non si ravvisano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione ponendo una serie di condizioni che verranno richiamate successivamente in allegato al presente provvedimento.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 90 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e



medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB)
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualita' dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".
- Delibera di Consiglio n. 67 del 06/02/2020 il Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA).
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della Società BENASSI SRL sede operativa in Via Annibale Sibona, 34 – Grugliasco TO – per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi in **acque superficiali** di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento), e B (scarico acque reflue) parti integranti e sostanziali del presente atto.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati A, suballegato A (planimetria di riferimento), e B;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità



Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica al SUAP del Comune di Grugliasco, che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio*.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 24/2020. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R3 R13	32.000 di cui 18.000 in R13	50
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	360	15
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13	360	30
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13	180	15
150104 - 150105 - 150106 - 191203	3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	4.800	5
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	6	1
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	12	1
160216 - 170411	5.9: spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c)	R13	6	1
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13 R3	2.000	20
070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13 R3	480	10

070213 - 120105 - 160119	6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	60	5
070213 - 070299 - 120105 - 160119	6.11: pannelli sportelli auto	R13	60	5
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	480	20
040209 - 040221 - 040222 - 160122 - 200110 - 200111	8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	R13	60	3
191208 - 200110 - 200111	8.9: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	R13	30	1,5
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	1.300	10
030101 - 030105	9.2: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	70	5
070299 - 160306	10.1: cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	R13	12	1
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	230	8

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 3^a;
- è fatto divieto il ritiro di rifiuti di origine domestica conferiti da privati, come da informativa già trasmessa a codesta Società con nota prot. n. 124937/LB7/SA dell'8/09/2015;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione metropolitana dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti;

Si ritiene altresì opportuno richiamare:

a. le condizioni contenute nel parere prot. n. 31839/20 del 16/07/2020 dal Comune di Grugliasco per cui:

- per quanto riguarda la rete di scarico delle acque bianche e nere, siano rispettati gli accorgimenti e le condizioni dichiarate dalla Ditta nella nota prodotta in data 26/06/2020 (ns. prot. n° 28146 del 29/06/2020);
- sia definita l'istanza di Permesso di Costruire n° 41 del 23/10/2019, tuttora in corso;
- l'incremento degli spazi per il deposito temporaneo di materiali lavorati (MPS) previsto nella pratica edilizia di cui all'istanza di Permesso di Costruire n° 41 del 23/10/2019, **non potrà costituire**, per la Ditta, giustificazione a richiedere un incremento delle quantità trattate, rispetto alle quali andranno preventivamente affrontate le problematiche relative all'aumento del traffico veicolare indotto;

b. le disposizioni di cui alla Linee Guida SNPA in ordine alla cessazione dalla qualifica di rifiuto con riferimento ai rifiuti di carta e cartone di cui al p.to 1.1 e sfridi di plastica, p.to 6.2 del D.M. 5/02/98 per cui:

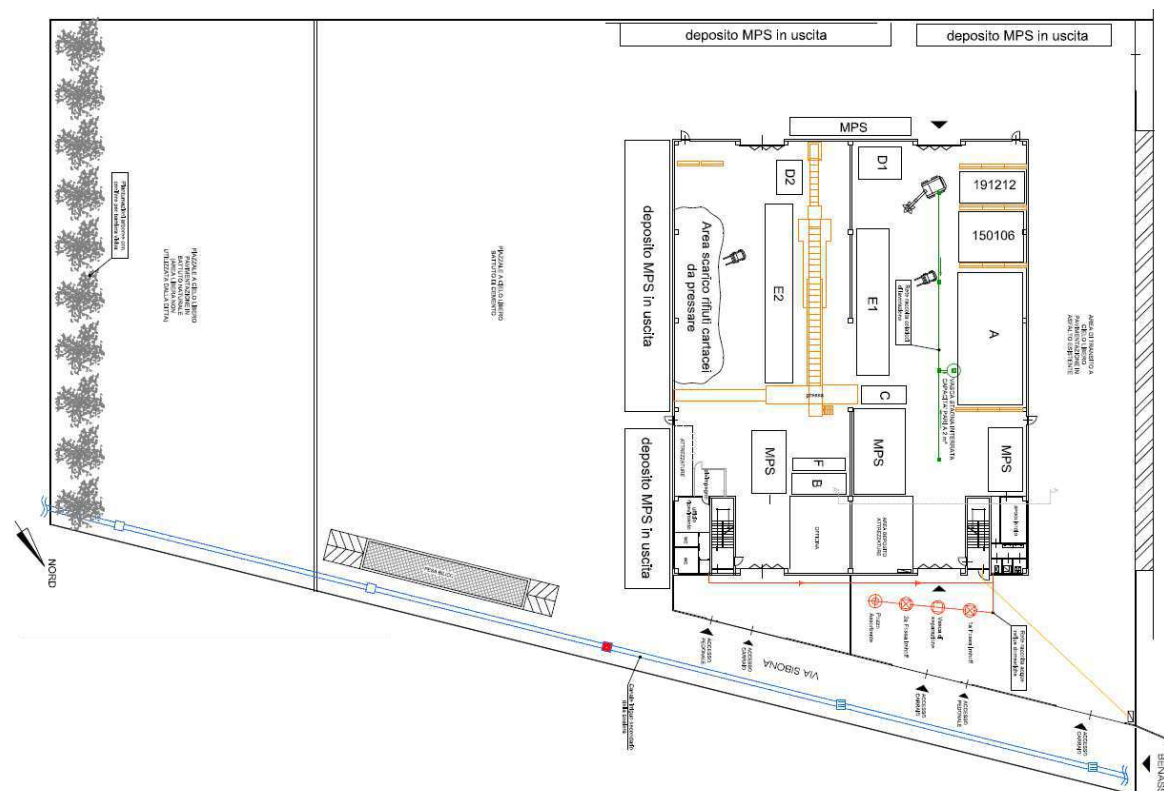
- devono essere fissate le dimensioni del lotto, sulla base dei rifiuti trattati e del trattamento effettuato, in modo da garantire caratteristiche analoghe per i

- prodotti/oggetti costituenti il medesimo lotto;
- la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte della Benassi srl;
 - la capacità massima di deposito delle EoW, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Società, non dovrà superare le 1.000 t.

LEGENDA

AREA	TIPOLOGIE DI RIFIUTI STOCCABILI DI CUI AL DM 05/02/98 E S.M.I.
A*	2.1 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 7.1 8.4 - 8.9 - 9.1 - 9.2
B	10.1 - 10.2
C	6.5 - 6.11
D1/D2	1.1 - 6.1 - 6.2
E1/E2	1.1 - 6.1 - 6.2
F	5.7 - 5.8 - 5.9
MPS	materie prime secondarie prodotte, conformi alle specifiche tecniche di settore

A*: qualora non presenti le tipologie di rifiuti ivi indicate, l'area sarà utilizzata quale area di movimentazione di rifiuti cartacei o plastici di cui alle tipologie 1.1-6.1-6.2



DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

Pec: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

ALLEGATO B – SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- l'impresa BENASSI s.r.l. è in possesso di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in strati superficiali del sottosuolo (pozzo assorbente) rilasciata con provvedimento prot n. 823-41412 del 23/10/2012 per la sede operativa di Via Annibale Sibona, 34-Grugliasco;
- l'impresa in data 30/03/2020 (ns prot. n.24839) ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Grugliasco, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede operativa di Via Annibale Sibona, 34-Grugliasco;
- con la relazione tecnica allegata all'istanza di AUA l'impresa ha aggiornato la documentazione tecnica relativa al sistema di trattamento e smaltimento degli scarichi domestici provenienti dal fabbricato allegando i relativi elaborati grafici;
- preso atto dell'attuale assetto planimetrico aggiornato con l'allegato specifico all'istanza di A.U.A., si rileva che dall'insediamento si origina uno scarico di acque reflue domestiche. I reflui domestici, trattati in due fossa Imhoff in serie tra le quali è interposto un percolatore, recapitano in strati superficiali del sottosuolo (pozzo assorbente) per una portata di circa 0,4 mc/g;
- presso l'insediamento di Via Annibale Sibona, 34-Grugliasco viene svolta attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato di cui all'art. 216, tale attività è ricompresa tra quelle elencate nell'art. 7 del D.P.G.R. 1/R. Tenuto conto che, da quanto emerge dagli elaborati presentati, l'attività di gestione rifiuti è svolta esclusivamente al coperto e pertanto non sono presenti superfici scolanti come definite dal citato D.P.G.R., l'impresa non rientra nei disposti del citato art. 7 del D.P.G.R. in argomento;
- le acque del piazzale insieme ad una quota parte delle acque delle coperture sono trattate in misura pari ai primi 5mm in una vasca di decantazione e disoleazione e, unitamente alle eccedenti, sono immesse in strati superficiali del sottosuolo mediante una trincea disperdente. Tali modalità di raccolta trattamento ed immissione sono state valutate dal competente Comune di Grugliasco ai sensi dell'art. 3 del D.P.G. 1/R/2006;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.C.P. n. 69–32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325–44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto "Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

-D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICO AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO

- **Scarico finale TO1305015** individuato nella cartografia (allegato A/1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da acque **reflue domestiche** provenienti dal fabbricato presente nell'insediamento sito in Via Annibale Sibona, 34-Grugliasco recapitante in strati superficiali del sottosuolo (pozzo assorbente) per una portata di **circa 0,4 mc/g**;

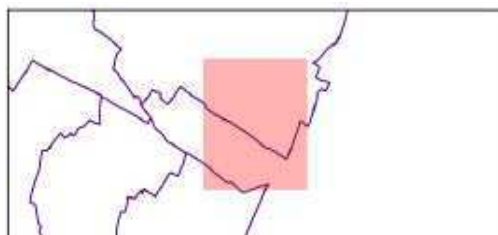
A.4 PRESCRIZIONI

1. il **rispetto** degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'istanza finalizzata al rilascio dell'A.U.A ;

2. il **divieto** di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
3. il **divieto** di immettere le acque meteoriche direttamente in acque sotterranee;
4. di **garantire** l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
5. di **eseguire** idonea e periodica manutenzione dei sistemi di trattamento utilizzato al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento;
6. di **effettuare** con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria del pozzo assorbente controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, eventuali intasamenti del pietrisco e del terreno circostante e che non si verifichino impaludamenti, occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione;
- il presente è rilasciato al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili allo scarico allo scopo di non causare problematiche alle altrui attività/proprietà.



ALLEGATO B1

1:10.000

stampato il 28-4-2020